

Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera b) n. 2), del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. per l'affidamento di un contratto avente ad oggetto il servizio di uso spazi e servizi connessi per facilitare la contaminazione scientifica nell'ambito dei corsi di dottorato e dei giovani ricercatori dell'Università degli studi di Bergamo in prossimità del complesso immobiliare di via dei Caniana n. 2, Bergamo, per n. 36 mesi - CIG BA8022F1FD - CUI S80004350163202600009

RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA

Obiettivo dell'azione

L'Università degli studi di Bergamo ha la necessità di reperire spazi presso un immobile ubicato a Bergamo, in prossimità del complesso immobiliare di via dei Caniana n. 2, unitamente ad alcuni servizi correlati, al fine di facilitare la contaminazione scientifica nell'ambito dei corsi di dottorato e dei giovani ricercatori, per la durata di n. 36 mesi, a far data dal 1° aprile 2026.

Oggetto della procedura

Il contratto ha per oggetto il servizio di uso spazi e servizi connessi per facilitare la contaminazione scientifica nell'ambito dei corsi di dottorato e dei giovani ricercatori dell'Università degli studi di Bergamo in prossimità del complesso immobiliare di via dei Caniana n. 2, Bergamo, per n. 36 mesi, a far data dal 1° aprile 2026.

Nello specifico, l'operatore economico dovrà essere nelle condizioni di offrire alla stazione appaltante:

- uno spazio, in prossimità del complesso immobiliare universitario di via dei Caniana n. 2 a Bergamo, dotato di impianti necessari al suo utilizzo (illuminazione, riscaldamento, raffrescamento, ecc.), di circa 250 metri quadrati, suddivisi in più locali, per complessive n. 40 postazioni lavoro, con almeno due servizi igienici, di cui uno a norma disabili;
- la fruizione del servizio di wi-fi;
- la fruizione del servizio di pulizia e sanificazione degli ambienti con cadenza giornaliera;
- l'erogazione di acqua potabile tramite boccione;

per la durata di n. 36 mesi, con decorrenza dal 1° aprile 2026.

Il predetto interesse pubblico può essere soddisfatto attraverso il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera b) n. 2), del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., previa indagine di mercato finalizzata a verificare l'unicità del fornitore derivante dall'assenza di concorrenza per motivi tecnici.

È stata verificata l'assenza di convenzioni Consip attive di pari oggetto.

L'appalto non è suddiviso in lotti in considerazione del fatto che il servizio da acquisire è unico, essendo riferito alla disponibilità di spazi in un unico complesso immobiliare.

Valore stimato dell'appalto, durata e modifiche in corso di esecuzione

Il valore complessivo stimato dell'appalto è pari a **245.000,00 euro**, oltre IVA al 22%, per l'intera durata del contratto, che sarà oggetto di ribasso di gara.

La durata dell'appalto è di **n. 3 anni** (36 mesi).

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione del servizio fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, la stazione appaltante, ai sensi dell'art 120, comma 9, del Codice, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste; in tal caso, l'appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Valutazione dei rischi interferenziali

L'importo degli oneri interferenziali è pari a euro 0,00, in considerazione della natura dei servizi oggetto principale dell'appalto.

Costi della manodopera

Poiché la prestazione principale ha ad oggetto un servizio, in conformità alle prescrizioni dell'art. 41, comma 14, del Codice, la stazione appaltante ha quantificato l'incidenza dei costi della manodopera in euro 29.358,72, IVA esclusa, calcolati in considerazione del numero di persone potenzialmente impiegate e del numero di ore di lavoro stimato per l'espletamento delle attività oggetto della procedura per tutto il periodo di durata del contratto.

Individuazione del CCNL applicabile

Ai sensi dell'art. 11 e dell'allegato I.01 del Codice, il CCNL di riferimento è il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (H011), il Codice ATECO prevalente 82.99.99 – Altri servizi di supporto alle imprese n.c.a., CPV 55120000-7 – Servizi alberghieri per riunioni e conferenze.

Criterio di aggiudicazione ed elementi di valutazione

L'aggiudicazione avverrà tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	DESCRIZIONE
1	ORGANIZZAZIONE SERVIZIO (D)	50	Saranno considerati gli aspetti organizzativi e di gestione del servizio, esplicitati nella relazione tecnica (di cui al paragrafo n. 17 della lettera di invito), con particolare riferimento al personale impiegato, flessibilità nella gestione degli orari, reperibilità, ecc.
2	SERVIZI AGGIUNTIVI RISPETTO A QUELLI PREVISTI NELL'OGGETTO DEL CONTRATTO (D)	20	Saranno considerati i servizi che l'operatore intende fornire in aggiunta a quelli previsti nell'oggetto del contratto
	Totale	70	

CAPITOLATO TECNICO

Oggetto e durata dell'appalto

Il contratto ha per oggetto il servizio di uso spazi e servizi connessi per facilitare la contaminazione scientifica nell'ambito dei corsi di dottorato e dei giovani ricercatori dell'Università degli studi di Bergamo in prossimità del complesso immobiliare di via dei Caniana n. 2, Bergamo, per n. 36 mesi, a far data dal 1° aprile 2026.

Nello specifico, l'operatore economico dovrà essere nelle condizioni di offrire alla stazione appaltante:

- uno spazio, in prossimità del complesso immobiliare universitario di via dei Caniana n. 2 a Bergamo, dotato di impianti necessari al suo utilizzo (illuminazione, riscaldamento, raffrescamento, ecc.), di circa 250 metri quadrati, suddivisi in più locali, per complessive n. 40 postazioni lavoro, con almeno due servizi igienici, di cui uno a norma disabili;
- la fruizione del servizio di wi-fi;
- la fruizione del servizio di pulizia e sanificazione degli ambienti con cadenza giornaliera;
- l'erogazione di acqua potabile tramite boccione;

per la durata di n. 36 mesi, con decorrenza dal 1° aprile 2026.

Valore dell'appalto

Il valore complessivo stimato dell'appalto è pari a 245.000,00 euro, oltre IVA al 22%, per l'intera durata del contratto, che sarà oggetto di ribasso di gara.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione del servizio fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, la stazione appaltante, ai sensi dell'art 120, comma 9, del Codice, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste; in tal caso, l'appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'importo degli oneri interferenziali è pari a euro 0,00, in considerazione della natura dei servizi oggetto principale dell'appalto.

Poiché la prestazione principale ha ad oggetto un servizio, in conformità alle prescrizioni dell'art. 41, comma 14, del Codice, la stazione appaltante ha quantificato l'incidenza dei costi della manodopera in euro 29.358,72, IVA esclusa, calcolati in considerazione del numero di persone potenzialmente impiegate e del numero di ore di lavoro stimato per l'espletamento delle attività oggetto della procedura per tutto il periodo di durata del contratto.

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, la revisione dei prezzi si applica al verificarsi di una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo dell'appalto, nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo sarà eseguito con cadenza trimestrale posticipata rispetto all'avvio del servizio.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il pagamento delle prestazioni avverrà, a mezzo bonifico bancario, entro 30 giorni dall'emissione della relativa fattura, a seguito di autorizzazione all'emissione della stessa da parte del RUP, previa verifica di regolarità in materia di assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali.

Le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse a:

CODICE DESTINATARIO: 94GC8F

Università degli Studi di Bergamo – Servizio Gare Lavori

Via Salvecchio, 19 – 24129 Bergamo – PEC: protocollo@unibg.legalmail.it

Cod. Fiscale 80004350163 e P.IVA 01612800167

Sulla fattura elettronica dovrà essere obbligatoriamente inserito, nell'apposito campo, il Codice Identificativo Gara (CIG): BA8022F1FD.

Obblighi di condotta

All'affidatario si estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e dal codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Bergamo.

L'affidatario riceve una copia dei suddetti codici, di cui dichiara di accettarne il contenuto, e appone la firma su ciascuna copia degli stessi, che sarà trattenuta dall'Università. Il mancato rispetto di tali obblighi di condotta determinerà la risoluzione del contratto.

Garanzia definitiva

All'atto della stipulazione del contratto, è richiesta all'aggiudicatario la garanzia definitiva ex art. 117 del

Codice (pari al 10% dell'importo contrattuale), da costituirsi nella misura e nei modi previsti dall'art. 106 del Codice. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice.

Foro competente

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono devolute all'autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale. Foro competente in via esclusiva è quello di Bergamo.

Sistema di controllo e monitoraggio dell'esecuzione del contratto

Al fine di garantire la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché l'effettivo rispetto degli obblighi assunti dall'Affidatario, la stazione appaltante esercita un sistema strutturato di controllo e monitoraggio delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il controllo sull'esecuzione del contratto è esercitato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), che opera nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 114 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell'Allegato II.14 del medesimo decreto.

Il DEC provvede, in particolare, a:

- verificare la regolare esecuzione del servizio;
- monitorare il rispetto dei livelli di servizio e dei parametri di qualità stabiliti dal presente capitolato;
- accertare eventuali inadempimenti o ritardi nell'esecuzione delle prestazioni;
- proporre l'applicazione delle penali previste dal presente capitolato.

Le attività di controllo sono svolte secondo modalità tali da garantire la tracciabilità delle verifiche effettuate e delle eventuali contestazioni formulate nei confronti dell'appaltatore.

Modalità operative di verifica e tempistiche dei controlli

Le attività di verifica delle prestazioni contrattuali sono svolte dal DEC secondo le seguenti modalità:

- a) verifica iniziale di avvio del servizio, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula del contratto o dall'avvio dell'esecuzione anticipata delle prestazioni;
- b) verifiche periodiche, da effettuarsi con cadenza almeno semestrale, finalizzate ad accertare il corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali;
- c) verifiche a campione, effettuate dal DEC ogniqualvolta lo ritenga necessario, anche su segnalazione delle strutture dell'Ateneo interessate dall'esecuzione del contratto.

Le verifiche sono documentate mediante appositi verbali o *report* di monitoraggio, conservati agli atti dell'Amministrazione ai fini della tracciabilità delle attività di controllo.

In caso di riscontro di irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni, il DEC procede alla contestazione formale nei confronti dell'Appaltatore, assegnando un termine congruo per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Parametri di qualità delle prestazioni e livelli di servizio

Al fine di garantire l'accuratezza e la qualità delle prestazioni oggetto del presente appalto, l'Affidatario è tenuto a rispettare i livelli minimi di servizio di seguito indicati.

In particolare, l'Affidatario è tenuto a garantire per l'intera durata del contratto:

- a) continuità del servizio di accesso agli spazi, assicurando l'operatività dei servizi di fruizione del wi-fi e del servizio di pulizia e sanificazione degli ambienti con cadenza giornaliera;
- b) l'erogazione di acqua potabile tramite boccione;
- c) tempestiva sostituzione, ove imputabile alla gestione dell'Affidatario, di elementi, arredi e attrezzature ammalorati e/o non confacenti all'uso, entro trenta giorni dalla segnalazione dell'Unità ordinante, ovvero nel diverso termine stabilito dalla Stazione Appaltante in caso di urgenza;
- e) accuratezza delle attività amministrative e contabili, con particolare riferimento alla corretta emissione delle fatture;
- f) il rispetto delle condizioni contrattuali di modalità di svolgimento della prestazione, ivi compresi gli impegni assunti nell'offerta tecnica;

Il rispetto dei livelli di servizio di cui al presente articolo è oggetto di verifica nell'ambito delle attività di monitoraggio svolte dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Reportistica e tracciabilità delle prestazioni

Al fine di consentire il monitoraggio dell'andamento dell'esecuzione contrattuale, l'Affidatario si impegna a mettere a disposizione dell'Amministrazione idonei strumenti di reportistica relativi alle prestazioni erogate, e alla risoluzione delle eventuali segnalazioni e reclami da parte della Stazione Appaltante.

I dati e le informazioni contenuti nei report costituiscono elemento di supporto alle attività di verifica svolte dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Verifica di conformità delle prestazioni

Le prestazioni rese dall'Affidatario sono soggette a verifica di conformità da parte dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

La verifica di conformità è finalizzata ad accertare che le prestazioni eseguite risultino conformi alle previsioni del presente capitolato, ai contratti attuativi e alle eventuali indicazioni operative fornite dall'Amministrazione.

All'esito positivo della verifica di conformità, l'Amministrazione procede alla liquidazione delle prestazioni, secondo le modalità previste dal presente capitolato.

Fattispecie di inadempimento soggette all'applicazione di penali

Ai fini della corretta esecuzione del contratto e della verifica della qualità delle prestazioni rese, costituiscono fattispecie di inadempimento rilevanti ai fini dell'applicazione delle penali tutte le violazioni degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, nonché negli ulteriori documenti di gara e nell'offerta tecnica dell'appaltatore, con particolare riferimento alle seguenti ipotesi.

Costituisce inadempimento sanzionabile il significativo ritardo nell'attivazione e/o interruzione, ingiustificata e prolungata, del servizio di uso spazi rispetto ai termini contrattualmente previsti, salvo che lo stesso sia imputabile a cause non dipendenti dall'appaltatore e adeguatamente documentate.

Costituisce inadempimento sanzionabile il significativo ritardo nell'attivazione e/o nel completamento dei servizi connessi al servizio uso spazi, previsti nel capitolato o nell'offerta tecnica, oltre alla interruzione

ingiustificata e prolungata degli stessi.

Costituisce inadempimento sanzionabile il mancato rispetto delle tempistiche di manutenzione o intervento previste nel capitolato o nell'offerta tecnica, qualora tali tempistiche costituiscano elemento qualificante della prestazione contrattuale.

Costituisce inadempimento sanzionabile il mancato rispetto degli obblighi informativi e di comunicazione nei confronti della stazione appaltante, qualora tale omissione impedisca o renda più difficoltoso il corretto monitoraggio dell'esecuzione contrattuale.

Costituisce inadempimento sanzionabile la reiterata inosservanza delle prescrizioni operative impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto, quando tali prescrizioni siano finalizzate ad assicurare la corretta esecuzione della prestazione.

Costituisce altresì inadempimento sanzionabile qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali che determini un pregiudizio, anche potenziale, alla regolare esecuzione dell'appalto o al perseguimento delle finalità istituzionali della stazione appaltante, fermo restando quanto previsto in materia di risoluzione del contratto nei casi di grave inadempimento.

Misura delle penali

In caso di accertato inadempimento imputabile all'appaltatore rispetto agli obblighi previsti dal presente capitolato, dal contratto o dall'offerta tecnica, la stazione appaltante applica una penale pecuniaria determinata in misura proporzionata alla natura dell'inadempimento e alle conseguenze prodotte sulla regolare esecuzione del contratto.

In particolare, si applicano, ai sensi dell'art. 126 del Codice, le seguenti penali:

- a) ritardo nell'attivazione del servizio rispetto al termine contrattualmente previsto: penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale per ciascun giorno di ritardo;
- b) ritardo nell'attivazione o nel completamento dei servizi connessi al servizio uso spazi, previsti nel capitolato o nell'offerta tecnica: penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale per ciascun giorno di ritardo;
- c) mancato rispetto dei tempi di intervento per manutenzione previsti nel capitolato o nell'offerta tecnica: penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale per ciascun giorno di ritardo rispetto al termine di 30 gg, o del diverso termine fissato dalla stazione appaltante nei casi di urgenza;
- e) inosservanza degli obblighi informativi o delle prescrizioni operative impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto, qualora tali violazioni non siano sanate entro il termine assegnato dalla stazione appaltante e il numero delle inosservanze/violazioni siano superiori a n. 3: penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale a partire dalla quarta inosservanza/violazione.

L'importo complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del contratto non può superare il dieci per cento dell'importo contrattuale, fatto salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Il superamento della soglia di cui al comma precedente costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni contrattuali.

Procedimento per la contestazione e l'applicazione delle penali

L'accertamento degli eventuali inadempimenti contrattuali è effettuato dal DEC nell'ambito delle attività di monitoraggio e verifica dell'esecuzione delle prestazioni.

Qualora il DEC rilevi un inadempimento contrattuale suscettibile di applicazione di penale, provvede a redigere apposita relazione istruttoria, nella quale sono indicati:

- la descrizione della violazione riscontrata;
- le circostanze di fatto e gli elementi documentali rilevati;
- la penale ritenuta applicabile.

Sulla base della relazione istruttoria del DEC, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) provvede ad avviare il procedimento di applicazione della penale mediante formale contestazione dell'inadempimento all'appaltatore, da trasmettere tramite posta elettronica certificata.

Nella comunicazione di contestazione devono essere indicati:

- i fatti contestati;
- le disposizioni contrattuali violate;
- la penale potenzialmente applicabile;
- il termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

All'appaltatore è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi e non superiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie osservazioni o controdeduzioni.

Decorso il termine assegnato, il RUP, valutate le eventuali controdeduzioni dell'appaltatore e acquisito il parere del DEC, adotta il provvedimento motivato di applicazione o archiviazione della penale.

Il provvedimento di applicazione della penale è comunicato all'appaltatore e costituisce titolo per la detrazione dell'importo corrispondente dai pagamenti dovuti, ovvero per l'escussione della garanzia ove necessario.

L'applicazione delle penali non esclude la possibilità per la stazione appaltante di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno, né preclude l'esercizio dei poteri di risoluzione contrattuale nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

Verifica dei pagamenti ai subappaltatori e sospensione dei pagamenti

Qualora l'appaltatore ricorra al subappalto nei limiti e con le modalità consentite dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara, lo stesso è tenuto a dimostrare l'avvenuto pagamento dei corrispettivi dovuti ai subappaltatori mediante trasmissione alla stazione appaltante delle relative fatture quietanzate.

Ai fini della liquidazione dei corrispettivi contrattuali, l'appaltatore è tenuto a trasmettere al Responsabile Unico del Progetto e al Direttore dell'esecuzione del contratto, prima dell'emissione del certificato di pagamento, copia delle fatture emesse dai subappaltatori per le prestazioni eseguite nell'ambito dell'appalto, corredate da documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle stesse.

La documentazione di cui al comma precedente deve essere trasmessa entro il termine di dieci giorni dalla data di pagamento delle fatture da parte dell'appaltatore e, in ogni caso, prima dell'emissione del certificato di pagamento relativo alle prestazioni cui le fatture si riferiscono.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto verifica la corrispondenza tra le prestazioni eseguite dal

subappaltatore e le fatture quietanzate prodotte dall'appaltatore, dandone evidenza nell'ambito delle attività di controllo dell'esecuzione contrattuale.

In caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, ovvero qualora la documentazione prodotta non consenta di verificare l'avvenuto pagamento dei corrispettivi dovuti ai subappaltatori, la stazione appaltante sospende l'emissione del certificato di pagamento e il conseguente pagamento delle somme dovute all'appaltatore, fino alla regolarizzazione della posizione.

La sospensione dei pagamenti di cui al comma precedente non comporta il riconoscimento di interessi o indennizzi a favore dell'appaltatore, trattandosi di misura finalizzata alla verifica del rispetto degli obblighi contrattuali e normativi in materia di subappalto e tracciabilità dei flussi finanziari.

Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di responsabilità solidale, tracciabilità dei flussi finanziari e controllo dei subappalti, nonché la facoltà della stazione appaltante di adottare ulteriori misure previste dalla legge in caso di accertata violazione degli obblighi contrattuali.

Obblighi del subappaltatore in ordine al mantenimento dei requisiti di partecipazione

Il subappaltatore autorizzato all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto è tenuto a mantenere, per tutta la durata dell'esecuzione del contratto, i requisiti di partecipazione che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante.

Il subappaltatore è altresì tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante e all'appaltatore qualsiasi circostanza che comporti la perdita, anche parziale, dei requisiti posseduti, nonché ogni variazione rilevante concernente la propria situazione giuridica, organizzativa o economico-finanziaria che possa incidere sulla legittimazione all'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto.

La comunicazione di cui al comma precedente deve essere effettuata senza indugio e comunque entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento, mediante trasmissione di apposita comunicazione scritta al Responsabile Unico del Progetto.

In caso di perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente, la stazione appaltante dispone la revoca dell'autorizzazione al subappalto e ordina all'appaltatore la sostituzione del subappaltatore, ferma restando la responsabilità dell'appaltatore per la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'eventuale omessa o tardiva comunicazione della perdita dei requisiti costituisce grave violazione degli obblighi contrattuali e può comportare l'applicazione delle penali previste dal capitolato, nonché l'adozione delle ulteriori misure previste dalla normativa vigente in materia di subappalto.

Resta fermo che l'appaltatore è comunque responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'operato del subappaltatore e dell'osservanza da parte dello stesso di tutti gli obblighi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.

Utilizzo di personale in posizione di distacco

Qualora l'appaltatore o il subappaltatore intendano avvalersi, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, di personale dipendente da altra impresa in posizione di distacco, ai sensi della normativa vigente in materia di lavoro, tale circostanza deve essere preventivamente comunicata alla stazione appaltante.

La comunicazione di cui al comma precedente è trasmessa al Responsabile Unico del Progetto prima

dell'impiego del personale distaccato e deve contenere:

- l'indicazione dell'impresa distaccante;
- l'identità del personale oggetto di distacco;
- la durata prevista del distacco;
- la descrizione delle attività che il personale distaccato sarà chiamato a svolgere nell'ambito dell'appalto.

Alla comunicazione devono essere allegati:

- a) la documentazione attestante la sussistenza dei presupposti di legittimità del distacco, con particolare riferimento all'interesse dell'impresa distaccante e al titolo giuridico che legittima l'operazione (ivi compreso, ove ricorrente, il contratto di rete o altro accordo di collaborazione tra imprese);
- b) la dichiarazione attestante l'avvenuta comunicazione del distacco agli uffici competenti dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- c) la documentazione necessaria alla verifica dei requisiti di ordine generale e dei requisiti antimafia dell'impresa distaccante.

L'autorizzazione all'utilizzo di personale distaccato è subordinata alla preventiva acquisizione dell'informazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti dell'impresa distaccante.

La stazione appaltante, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, procede alla verifica della sussistenza dei presupposti di legittimità del distacco e dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Qualora all'esito delle verifiche di cui al comma precedente non risultino soddisfatti i requisiti richiesti, ovvero emergano elementi ostativi ai sensi della normativa antimafia o della normativa in materia di lavoro, la stazione appaltante può negare l'autorizzazione all'utilizzo del personale distaccato, dandone comunicazione motivata all'appaltatore.

L'impresa subappaltatrice che intenda avvalersi di personale in posizione di distacco è comunque tenuta a rendere autonoma dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, indipendentemente dal supporto organizzativo o operativo eventualmente fornito dall'impresa distaccante.

L'impiego di personale in posizione di distacco in assenza della preventiva comunicazione o dell'autorizzazione della stazione appaltante costituisce violazione degli obblighi contrattuali e può comportare l'applicazione delle penali previste dal capitolato, ferma restando la facoltà della stazione appaltante di adottare ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Monitoraggio e controllo dei flussi finanziari nella filiera dell'appalto

Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e del monitoraggio della filiera delle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore si impegna ad assicurare la piena tracciabilità dei pagamenti effettuati nell'ambito del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

In particolare, l'appaltatore è tenuto ad effettuare tutti i pagamenti relativi all'esecuzione dell'appalto mediante bonifico bancario o altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni,

utilizzando esclusivamente il conto corrente dedicato comunicato alla stazione appaltante ai sensi della normativa vigente.

I pagamenti effettuati dall'appaltatore nei confronti dei subappaltatori, dei subcontraenti e degli altri soggetti appartenenti alla filiera dell'appalto devono riportare, nella causale del pagamento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) relativi all'appalto.

L'appaltatore è tenuto a trasmettere al Responsabile Unico del Progetto e al Direttore dell'esecuzione del contratto, su richiesta della stazione appaltante e comunque nell'ambito delle attività di controllo dell'esecuzione contrattuale:

- copia delle fatture emesse dai subappaltatori e dagli altri subcontraenti della filiera dell'appalto;
- copia dei bonifici o degli altri strumenti di pagamento utilizzati per il pagamento delle suddette fatture, dai quali risulti l'utilizzo del conto corrente dedicato e l'indicazione del CIG e dell'eventuale CUP.

Gli ulteriori soggetti della filiera dell'appalto, ivi compresi i subappaltatori e i subcontraenti, sono tenuti a rendere, su richiesta della stazione appaltante, apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

- l'avvenuta ricezione dei pagamenti relativi alle prestazioni eseguite;
- l'utilizzo di strumenti di pagamento conformi alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- la regolarità dei pagamenti effettuati nell'ambito dei rapporti contrattuali con ulteriori soggetti eventualmente coinvolti nella filiera dell'appalto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sui flussi finanziari relativi all'esecuzione dell'appalto, anche mediante richiesta all'appaltatore di ulteriore documentazione comprovante i pagamenti effettuati nei confronti dei subappaltatori, dei subcontraenti o degli altri operatori economici appartenenti alla filiera dell'appalto.

Qualora, all'esito delle verifiche di cui ai commi precedenti, emergano irregolarità nella tracciabilità dei flussi finanziari o nella documentazione dei pagamenti effettuati, la stazione appaltante può sospendere i pagamenti dovuti all'appaltatore fino alla completa regolarizzazione della posizione, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e dalle ulteriori disposizioni contrattuali.

Resta ferma la responsabilità dell'appaltatore per il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte dei subappaltatori e degli altri soggetti appartenenti alla filiera dell'appalto, nonché la facoltà della stazione appaltante di segnalare eventuali violazioni alle autorità competenti.

Trattamento dei dati personali

Il conferimento dei dati personali richiesti ha natura obbligatoria e l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione dalla procedura in oggetto. I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento secondo quanto stabilito dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 e dal Regolamento Europeo n. 2016/679 GDPR, esclusivamente per le finalità contrattuali ed istituzionali relative alla presente procedura e, pertanto, gli stessi non saranno comunicati a terzi, fatto salvo ogni obbligo di legge.

I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei criteri di correttezza e trasparenza, con l'ausilio di strumenti cartacei, informatici e telematici, e con l'adozione di tutte le misure idonee a garantirne la

sicurezza.

Sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento europeo n. 2016/679 GDPR.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Università degli studi di Bergamo, Via Salvecchio, n. 19 – 24129 Bergamo, titolare del trattamento. Restano ferme le deroghe specifiche a tali diritti previste dal Codice dei contratti pubblici.

I Dati Personali oggetto di trattamento per le finalità di cui sopra saranno conservati nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento.

Il Responsabile della protezione dei dati personali è la società Liguria Digitale, contattabile utilizzando la casella di posta elettronica: dpo@unibg.it.

Segnalazioni di violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Università

In applicazione di quanto disposto dal d.lgs. 24/2023 (riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e delle disposizioni normative nazionali) le persone che partecipano (o che operano per conto di chi partecipa) a procedure di selezione o a fasi precontrattuali possono segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'Ateneo comportamenti lesivi dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'Amministrazione.

Ai predetti soggetti segnalanti e agli enti di loro proprietà, o per i quali essi lavorano, sono garantite le misure di protezione di cui al capo III del d. lgs. 24/2023; ai segnalanti è inoltre garantita una speciale tutela della riservatezza della loro identità personale, purché le segnalazioni siano presentate attraverso i canali dedicati predisposti dall'Amministrazione, ossia attraverso l'apposita piattaforma informatica raggiungibile al seguente indirizzo web: <https://unibg.whistleblowing.it/#/> o, in alternativa, attraverso la casella vocale raggiungibile al seguente numero di telefono: 035.205.2160.

Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili sul sito istituzionale dell'Ateneo, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri contenuti / Prevenzione della Corruzione / whistleblowing.

Altre indicazioni

Ai sensi della L. 190/2012 l'Amministrazione ha individuato ed incaricato il Direttore Generale *pro tempore*, quale "Responsabile della prevenzione della corruzione".

La Dott.ssa Veronica Cattaneo, Funzionario presso il Servizio Gare Lavori, svolge il ruolo di Responsabile Unico del Progetto.

La Dott.ssa Eliana Farina, Funzionario presso il Servizio Facility Management, svolge il ruolo di Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Norma di rinvio

Il presente appalto è regolato dal D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., dalle condizioni generali e particolari riportate nel Capitolato speciale e relativi allegati e, per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni applicabili in materia.

STIMA ECONOMICA

DESCRIZIONE	IMPORTO
a) Importo a base di gara IVA esclusa	€ 245.000,00
b) Incentivi per le funzioni tecniche ex art. 45 D. Lgs. n. 36/2023 in misura del 1,8 % della voce a).	€ 4.410,00
c) IVA 22% sull'importo di cui al punto a).	€ 53.900,00
d) Contributo ANAC a carico della stazione appaltante	€ 250,00
e) variazione in aumento del quinto dell'importo contrattuale di cui al punto a)	€ 49.000,00
f) IVA 22% sull'importo di cui al punto e).	€ 10.780,00
Importo complessivo di cui alle voci a), b), c), d), e)	€ 363.340,00

La Responsabile del Servizio Facility Management

Dott.ssa Eliana Farina

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.